

165^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	(1037) MILIO. – Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	(1066) MARTELLI. – Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari
DISEGNI DI LEGGE		(1174) CAMPUS ed altri. – Norme in materia di concorsi universitari
Seguito della discussione:		(1607) MANIS ed altri. – Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori:
(255) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di concorso per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore		* PASSIGLI (Sin. Dem.-L'Ulivo)
(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo		5
(980) PERA ed altri. – Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori		MONTICONE (PPI), relatore
(1022) BERGONZI. – Riordino della docenza universitaria		6 e passim
		GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
		6., 16, 21
		PERA (Forza Italia)
		6 e passim
		CAMPUS (AN)
		7 e passim
		LORENZI (Lega Nord-Per la Padania indip.)
		8 e passim
		* BERGONZI (Rifond. Com.-Progr.) ...
		9 e passim

RESCAGLIO (PPI)	Pag. 31	<i>ALLEGATO</i>	
BEVILACQUA (AN)	31, 42	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUALE NEL CORSO DELLA SEDU- TA	Pag. 50
BERLINGUER, ministro della pubblica istru- zione e della ricerca scientifica e tecnolo- gica	34	DISEGNI DI LEGGE	
* SCOGNAMIGLIO PASINI (Forza Italia)	42	Annunzio di presentazione	58
* ZECCHINO (PPI)	46		
Votazione nominale con scrutinio simulta- neo	36	<hr/> N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor- so non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 3 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Castellani Pierluigi, Cortiana, De Martino Francesco, De Martino Guido, Fanfani, Giorgianni, Gubert, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Mungari, Murineddu, Pardini, Rocchi, Rotelli, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina, a Lubiana, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Bortolotto, Erroi, Gawronski e Visentin, a Seoul, per la 97ª Conferenza Interparlamentare.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(255) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorso per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(980) PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO. - Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri. - Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 aprile si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Restano da esaminare i seguenti ordini del giorno, già precedentemente illustrato.

Il Senato,

giudicando necessario, e conseguente con la già riconosciuta autonomia dei singoli Atenei e con i disegni di legge n. 931 e connessi, giungere entro breve tempo all'abolizione del valore legale dei titoli rilasciati dalle Università,

dà mandato al Governo:

di fissare entro 12 mesi i requisiti minimi cui devono rispondere i corsi di studio per consentire l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e di procedere quindi a proporre al Parlamento un'organica misura di abolizione del valore legale dei titoli.

9.255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607.1

PASSIGLI

Il Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge n. 931 ed altri, «Norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»

impegna il Governo:

affinchè il personale docente di ruolo ed i ricercatori universitari siano sottoposti ad una valutazione della loro produttività scientifica e didattica ogni quattro anni ad opera di una commissione composta da tre docenti di altro ateneo, con criteri da fissarsi mediante regolamento di ateneo.

9.255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607.2

TOMASSINI, DE ANNA

L'ordine del giorno n. 3 presentato dal senatore Bruni sarà esaminato prima di passare alla votazione dell'articolo 11.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, vorrei annunciare che ritiro l'ordine del giorno n. 1 e tutti gli emendamenti a mia firma e, se lei mi concederà trenta secondi di tempo, spiegherò le ragioni di tale ritiro.

Innanzitutto, credo che il contesto politico generale in cui oggi avviene l'esame di questo disegno di legge consigli un'approvazione rapida di un testo che possa incontrare il favore anche dell'altra Camera; quindi, si tratterebbe forse anche di una moratoria nel tentativo, effettuato da questo ramo del Parlamento, di mettere a punto un testo più rispondente alle necessità avvertite da alcuni di noi. Pertanto, sarà preferibile operare modifiche nell'altro ramo del Parlamento, se questo sarà il caso.

In secondo luogo, sia l'ordine del giorno che gli emendamenti che avevo presentato configurano un modello di università che, anche se non contrapposto a quello messo a punto dalla Commissione, è indubbiamente diverso nel complesso. Il modello messo a punto dalla Commissione a me sembra distaccarsi da una gestione centralizzata delle risorse e non portare a fondo il principio dell'autonomia e la sua logica conclusione, che in prospettiva è quella dell'abolizione del valore legale del titolo. Su questo verteva appunto l'ordine del giorno.

È mia opinione che tutto sommato anche il meccanismo di reclutamento contenuto nella proposta di legge formulata dalla Commissione confermi il *trend* di non portare a fondo e di non garantire appieno gli sviluppi che il concetto di autonomia consentirebbe, peraltro rinunciando a certi filtri nazionali di controllo della scientificità del reclutamento, che ad alcuni di noi sembravano importanti.

Sarà meglio al momento opportuno (in seconda lettura alla Camera dei deputati o eventualmente in sede di terza lettura in quest'Aula) portare a fondo il principio dell'autonomia, rafforzare il filtro scientifico rappresentato dall'abilitazione con l'introduzione di un tetto oppure di un numero comunque rapportato alle esigenze fatte presenti nei vari settori disciplinari dai singoli atenei, ed eliminare la fase del concorso locale, che a molti di noi non sembrava essere realmente selettiva e in grado di dare adeguate garanzie scientifiche.

Ripeto – e concludo – che nel quadro in cui si situa questa discussione sarebbe più produttivo rinunciare all'ordine del giorno e agli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 2.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'ordine del giorno perchè concerne una questione che va rimessa al sistema di valutazione e quindi va compresa nel provvedimento sullo stato giuridico degli insegnanti universitari.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, poichè il presentatore dell'ordine del giorno n. 1 lo ha ritirato, desidererei farlo mio perchè mi sembra che esso vada esattamente nella direzione in cui vorrebbe andare l'intero disegno di legge, cioè l'esaltazione dell'autonomia universitaria. Pertanto preferirei che l'ordine del giorno n. 1 fosse mantenuto e che il Governo entro un periodo fissato, possibilmente nei limiti dell'esame del provvedimento sullo stato giuridico dei professori universitari, prendesse in considerazione quanto viene indicato dall'ordine del giorno stesso.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo esprime un avviso contrario all'ordine del giorno n. 1 in quanto si tratta di materia concernente lo stato giuridico. In questa sede tuttavia vorrei confermare l'impegno del Governo affinché nell'iniziativa legislativa sullo stato giuridico, *in itinere* nell'altro ramo del Parlamento, sia previsto un sistema di valutazione considerando quest'ultima una condizione inseparabile dall'autonomia.

Voglio aggiungere che, con la recente legge n. 59 del 1997, il Governo ha a disposizione uno strumento regolamentare per il completamento degli organi e delle procedure nazionali di valutazione del sistema universitario. Il relativo provvedimento sarà tra breve tempo presentato alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

PRESIDENTE. A questo punto invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1, fatto proprio dal senatore Pera.

MONTICONE, *relatore*. Il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole all'ordine del giorno fatto proprio dal senatore Pera anche perchè le spiegazioni del senatore Passigli – che in maniera così appassionata ha seguito questi aspetti del disegno di legge che sono fondamentali, perchè implicano una modifica del sistema universitario e in seguito di quello scolastico, con l'eliminazione del valore legale del titolo – mi hanno lasciato molto, molto perplesso. Non accetto infatti che un'ala del Parlamento come il Senato debba abdicare totalmente alle sue prerogative di discutere, di modificare e di migliorare qualsiasi testo legislativo, sia esso di iniziativa del Governo sia esso di iniziativa parlamentare, aspettando che sia l'altro ramo del Parlamento a poter fare queste modificazioni. Questa è una prassi che purtroppo troppe volte anche il Governo ha utilizzato nei confronti di quest'Aula perchè qui il Governo conta su una maggioranza che si suole definire bulgara, cioè non ha bisogno dei voti di Rifondazione e indubbiamente può fare una battaglia muro contro muro contro tutte le opposizioni, dalla Lega al Polo. Quindi viene qui in maniera arrogante – come io l'ho definita varie volte in Aula e in Commissione – a imporci la sua legge, mentre poi alla Camera, dove non ha una maggioranza e una copertura sufficienti, arriva e si concede alla concertazione e alla contrattazione con gli altri Gruppi politici.

Ebbene, credo che questa sia una prassi che spoglia il Senato dalla sua funzione perchè noi non siamo solo dei notai che pongono un sigillo su quello che decide il Governo solo perchè qui è forte, mentre dobbiamo accettare tutto quello che, invece, la Camera decide. Infatti troppe volte dall'altro ramo del Parlamento sono arrivate delle leggi sbagliate, delle norme contraddittorie contenute negli articoli di una stessa legge e qui ci è stato detto che, comunque, l'altro ramo del Parlamento ha deciso così. Io credo che anche noi, qui in Senato, abbiamo tutto il diritto e il dovere, nei confronti dei cittadini che ci hanno eletto, di discutere, decidere e migliorare i testi di legge. Non accettiamo di abdicare tutto nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni che ha testè fatto il collega Campus e non capisco quale sia la ragione di tanta fretta

da parte di questo ramo del Parlamento di disfarsi di questo provvedimento per inviarlo alla Camera e colà esaminarlo con attenzione.

Circa il merito, non sono nemmeno rassicurato dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Qui non è questione di valutazione, ma si tratta di vedere se il Governo intende o meno assumersi, in sede di presentazione e di esame del provvedimento che riguarda lo stato giuridico dei docenti, l'impegno di esaminare l'aspetto che riguarda l'abolizione del valore legale dei titoli. Mi sarei aspettato che il Governo, dal momento che ha anticipato da parecchio tempo la presentazione di questo disegno di legge, si assumesse tale impegno. Vedo che invece ciò non è accaduto e mi stupisco, anche perchè l'intero provvedimento al nostro esame sta andando - o almeno dovrebbe, così mi auguro - verso l'esaltazione dell'autonomia dei singoli atenei e ciò comporta di fatto il superamento del valore legale del titolo di studio. Infatti, ove gli atenei fossero completamente autonomi nel rilasciare titoli di studio, è evidente che questi avrebbero un valore di fatto ma non più formale o legale, così come lo avevano quando il sistema era centralizzato.

Se si vuole l'autonomia, si dia almeno un'indicazione della tendenza verso la quale si vuole andare. Se si vuole oggi l'autonomia, si accettino almeno le conseguenze future di questa. Impedire tale possibilità e precludersi l'opportunità di esaminare il superamento del valore legale dei titoli a me sembra una contraddizione. Non è chiaro, fin dall'inizio di questa discussione, se il Governo - e quindi la maggioranza - veramente intende andare ad un regime di autonomia degli atenei, oppure se intende mantenere ancora una forma centralizzata dell'intero sistema.

Avrei auspicato, quindi, che il Governo avesse preso atto che esiste un problema, conseguente all'autonomia degli atenei, e che si fosse assunto l'impegno di esaminarlo nella sede più opportuna, la quale certamente - lo riconosco - non è questa. Ma precludersi la possibilità di affrontare tale argomento a me sembra un arresto nella direzione che invece il provvedimento intende assumere.

Per questi motivi dichiaro il mio voto favorevole sull'ordine del giorno n. 1, che ho fatto mio.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Mi scusi, signor Presidente. Innanzitutto volevo chiederle un chiarimento, poichè sono arrivato un po' in ritardo. Vorrei sapere cioè se è in votazione anche l'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Abbiamo stabilito di votarlo prima dell'esame dell'articolo 11.

LORENZI. La ringrazio. Volevo dichiarare il mio voto favorevole sull'ordine del giorno n. 1, che il Governo non condivide. Credo che non ci sia bisogno di ricordare quanto hanno già sottolineato i colleghi sulla necessità di dare veramente avvio al processo di autonomia delle

università. Di conseguenza, mi stupisco che ci sia questa resistenza da parte del Governo, che d'altra parte in tale contesto sembra non valorizzare opportunamente il grande sforzo compiuto e il lavoro svolto in questo ramo del Parlamento nel portare avanti dei contributi di vario genere, su una direzione che però continua ad essere molto diversa – a parer mio – da quella scelta, una direzione che non è in grado ancora di realizzare il vero passaggio al processo di autonomia.

Nel ribadire il voto favorevole all'ordine del giorno n. 1, preannuncio anche il mio voto contrario all'ordine del giorno n. 2, il quale si porta dietro una sempre maggiore richiesta di valutazione. Allora mi domando, e vorrei chiederlo a questa autorevole Assemblea, il perchè di questa continua richiesta di valutazione, il perchè di questa esigenza di valutare chi e da parte di chi, quando c'è chi è invece istituzionalmente predisposto ad assolvere ad un compito, quello dell'assunzione del docente universitario, e quindi al vaglio della sua azione, del suo lavoro durante l'assunzione, così come è avvenuta. Questo è un punto su cui dobbiamo riflettere tutti quanti e che investe direttamente il tema dell'autonomia. Finchè invece ci affideremo ad un discorso di valutazione di mezzo mondo accademico che deve vagliare e valutare l'altro mezzo mondo accademico, andremo a finire nelle distorsioni che questo disegno di legge comunque prevede.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario di Rifondazione comunista sull'ordine del giorno fatto proprio dal senatore Pera, che prevede nella sostanza di impegnare il Governo ad esaminare la possibilità di abolire il valore legale del titolo di studio. Il nostro sarà un voto contrario esattamente per le motivazioni opposte a quelle espresse dal collega Pera, e in particolare perchè riteniamo che un giusto concetto di autonomia universitaria debba essere collocato all'interno di una concezione del carattere nazionale del sistema universitario. Credo che questo ordine del giorno vada nella direzione opposta, e mi auguro che, da questo punto di vista, l'obiettivo di mantenere il carattere nazionale del sistema universitario venga perseguito con coerenza anche nelle modifiche che si apporteranno al testo del disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Passigli, quindi ritirato e fatto proprio dal senatore Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Tomassini e De Anna.

Non è approvato.

Avverto che da parte della 5ª Commissione è pervenuto il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 2.200, 6.132, 6.131, 8.207, 9.208, 9.0.200, 9.0.1, 11.210, 11.215, 11.130 e 11.220, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Copertura dei posti di ruolo)

1. Le università con propri regolamenti disciplinano le modalità per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante nomina in ruolo ovvero trasferimento. Tali regolamenti prevedono procedure di valutazione comparativa, in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono stabilite, altresì, le modalità per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al presente articolo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Ruolo dei docenti universitari*). - 1. Il ruolo dei docenti universitari comprende le seguenti fasce:

- a) Professori ordinari;
- b) ricercatori».

1.200

BERGONZI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati negli aspetti generali le procedure per la nomina in ruolo dei professori universitari e dei ricercatori, con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. Le università approvano appositi regolamenti che disciplinano i trasferimenti da e per altra sede, nonché la mobilità nella stessa sede dei professori e dei ricercatori».

1.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, col seguente:

«1. Le università provvedono alla copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante nomina in ruolo ovvero trasferimento secondo le modalità previste da un regolamento unico nazionale elaborato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il CUN e le competenti Commissioni parlamentari. Tale regolamento deve prevedere procedure di valutazione comparative, in conformità ai criteri contenuti nella presente legge. Le università indicano specifici bandi per un numero determinato di posti, distinti per settori scientifico-disciplinari per i professori e per i ricercatori».

1.201

BERGONZI

Al comma 1, sostituire le parole: «, di professore associato» con «e/o associato».

1.203

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero trasferimento».

1.204

PERA, D'ONOFRIO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

1.202

BERGONZI

Sopprimere il comma 2.

1.137 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo la parola: «mobilità» inserire le seguenti: «su domanda».

1.102 GUBERT, RONCONI

Al comma 2, dopo le parole: «della stessa sede» inserire le altre: «e dello stesso settore scientifico-disciplinare».

1.138 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «al comma 2».

1.301 IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: al comma 2».

1.303 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BERGONZI. Signor Presidente, i miei tre emendamenti, 1.200, 1.201 e 1.202 vogliono esprimere nella sostanza due esigenze di fondo che ho già evidenziato nel corso del mio intervento in discussione generale. La prima esigenza, recepita nel primo emendamento, dove si individuano le fasce del ruolo dei docenti universitari, è quella secondo cui parallelamente, insieme, contemporaneamente alla discussione e alla approvazione di un testo di legge sui concorsi universitari, dovrebbe procedere in modo complementare la discussione sullo stato giuridico della docenza universitaria. È questo un presupposto di fondo perchè, diversamente, discutere in modo separato i due problemi credo non giovi assolutamente alla chiarezza dei contenuti dei provvedimenti ma neanche alla domanda di riforma che viene dal nostro sistema universitario. In questo senso il primo emendamento ribadisce questa esigenza di fondo. Oggi oltre a un disegno di legge sui concorsi universitari è stato assicurato anche un impegno del Governo ad affrontare il tema dello stato giuridico, un impegno che però purtroppo non si è ancora concretizzato. Da questo punto di vista ritengo che si tratti di un fatto estremamente negativo.

L'altra esigenza che viene messa in evidenza dagli emendamenti da me presentati, che in parte viene fatta propria anche da un emendamento del relatore, si riferisce al fatto fondamentale di garantire anche tramite

il ruolo della docenza universitaria, il carattere nazionale del nostro sistema universitario. Vanno apportate delle correzioni di fondo al testo. Sulla questione dei concorsi universitari abbiamo presentato un disegno di legge per garantire il carattere nazionale del sistema universitario che prevede ancora concorsi nazionali con modifiche profonde e radicali rispetto alla situazione attuale. Mi riferisco ad un emendamento presentato all'articolo 2.

Noi proponiamo delle modifiche parziali al testo che non corrispondono ancora alla nostra visione complessiva del reclutamento dei docenti universitari ma che possono contribuire a correggere in modo significativo il carattere del ruolo di ateneo che diversamente si verrebbe ad affermare se il testo fosse approvato così come è. Crediamo invece che tale ruolo debba essere considerato a livello nazionale e i nostri emendamenti cercano di porre in essere, se non le garanzie, almeno alcune correzioni che ostacolano l'affermarsi di un ruolo di ateneo che nella sostanza, a nostro avviso, porterebbe alla scomparsa del carattere nazionale del nostro sistema universitario (*Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti*).

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 1.203 potrebbe sembrare banale in quanto introduce «e/o» dopo la parola «associato». Va inteso nel senso di professore ordinario e/o associato.

È certamente un modo per non affrontare di punta il problema come invece ha fatto assai più chiaramente il senatore Bergonzi nel suo emendamento. Il mio emendamento si giustifica, rispetto all'emendamento 1.200 del senatore Bergonzi, nel senso che la fascia unica di professori universitari potrebbe anche essere considerata bivalente nel momento in cui, nell'ambito dell'autonomia dell'ateneo, si proceda all'acquisizione di una titolarità e della gestione della stessa attraverso due fasi, una dell'associato per i primi anni e poi dell'ordinariato nel momento in cui si verifica un effettivo consolidamento della prima esperienza. Ciò rappresenta in qualche modo un tentativo di risolvere il problema del mantenimento della fascia degli associati così come quella degli ordinari, ma gestita all'interno di un'unica abilitazione. Infatti, e di ciò parlerò anche in seguito, il discorso è il seguente: se è già difficilissimo arrivare ad una, non riesco a capire come si possa realisticamente pensare di realizzare due abilitazioni scientifiche per l'accesso a due fasce di docenza. Si tratta poi, sia per quanto riguarda il termine abilitazione, sia per quanto riguarda il termine scientifico, di termini a parere mio molto discutibili, ma di ciò parlerò in seguito.

Signor Presidente, penso di aver sufficientemente illustrato questo emendamento che tende a sostituire le parole «di professore associato» con «e/o associato», che – come ho precisato – mantiene le due fasce ma nell'ambito di un unico riconoscimento di titolarità accademica.

PERA. Signor Presidente, l'emendamento 1.204 da me presentato, come d'altra parte gli altri emendamenti successivi, presuppongono l'inesistenza dell'emendamento 1.300, presentato dal relatore. In altri termini, se il relatore mantiene il proprio emendamento ed esso viene approvato, a mio avviso non ha più senso il mio emendamento 1.204. Allora desidero sapere, prima di procedere all'illustrazione di questo ultimo, se il relatore mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Pera, l'illustrazione degli emendamenti prescinde dalla votazione. È chiaro che, se l'emendamento 1.300, che è la seconda proposta emendativa che verrà messa in votazione, verrà approvato risulterà precluso l'emendamento 1.204.

PERA. Signor Presidente, la ringrazio. In tal caso, in attesa di sapere se il relatore mantiene o meno il proprio emendamento, illustrerò brevemente l'emendamento 1.204 che tende a sopprimere le parole: «ovvero trasferimento».

Il motivo della presentazione di questo emendamento risiede nel seguente ragionamento. Se si lascia alla potestà dei regolamenti dei singoli atenei la disciplina delle nomine in ruolo e di trasferimento, si verrà a creare evidentemente un doppio regime: da un lato, vi saranno le norme che disciplineranno le nomine in ruolo e, dall'altro, quelle che disciplineranno i trasferimenti. Poichè, sempre nell'auspicata autonomia dei singoli atenei, non riscontro alcuna differenza tra l'essere nominati in ruolo per la prima volta o coprire un posto perchè provenienti da altri atenei, ritengo che la disciplina dei trasferimenti dovrà essere eliminata. In altri termini l'ateneo che intende ricoprire un posto è libero di farlo in base al proprio regolamento o chiamando una persona che sia già di ruolo in un altro ateneo oppure una persona che non lo sia ancora, per poi sottoporle alla valutazione comparativa. A mio avviso il doppio regime crea soltanto una complicazione inutile e soprattutto avvantaggia la possibilità di copertura mediante trasferimento rispetto alle procedure di prima nomina in ruolo.

CAMPUS. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.137, che si riallaccia a quanto ha detto poc'anzi il senatore Pera, e l'emendamento 1.138.

L'emendamento 1.137, rafforzato dalla successiva proposta emendativa, segue una logica ben precisa. Io non riesco a capire perchè si debba considerare nei trasferimenti la possibilità di saltare la suddivisione delle materie scientifiche in settori scientifico-disciplinari. In sostanza, e mi rivolgo a quest'Aula anche se essa è un po' distratta, è possibile, per rimanere nell'ambito della facoltà di medicina, che chi supera delle valutazioni sia da un punto di vista nazionale – l'abilitazione scientifico-nazionale – sia come nomina in ruolo, in un preciso settore scientifico-disciplinare – ad esempio storia della medicina – possa poi per esigenza della facoltà essere chiamato a coprire un insegnamento di cardiocirurgia o di clinica chirurgica.

Questi emendamenti hanno lo scopo, quindi, da un lato di tutelare la possibilità e la capacità di insegnamento, cioè quello che viene offerto all'utenza dell'università, dandogli garanzia che chi insegna una determinata materia è un professore di quella materia e non di un'altra o di un altro raggruppamento scientifico-disciplinare, e dall'altro lato di impedire che le grandi discipline possano fagocitare le piccole discipline per colonizzazione.

Io sarei anche disposto, signor Presidente e onorevoli rappresentanti del Governo, a ritirare i due emendamenti che fanno riferimento a questo punto, presentando un ordine del giorno nel quale si chiede al Governo di vigilare affinché nei regolamenti emanati dalle singole università non si abbia uno stravolgimento della suddivisione delle materie nei settori scientifico-disciplinari posti alla base delle valutazioni scientifiche nelle nomine in ruolo e nelle abilitazioni nazionali; cioè che venga mantenuto lo stesso schema di suddivisione e di classificazione delle materie, che avviene a livello dell'abilitazione scientifica e a livello della nomina in ruolo nelle varie sedi, anche nell'ambito della mobilità dei docenti.

Se il Governo è favorevole a tale impegno – ed io ho assoluta fiducia che, se sarà favorevole, questo impegno sarà mantenuto – io sono disposto a ritirare i miei due emendamenti.

RONCONI. Do per illustrato l'emendamento 1.102.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto dichiarare che ritiro i tre emendamenti che ho presentato – gli emendamenti 1.300, 1.301 e 1.303 – ma vorrei motivare tale ritiro.

Questi miei emendamenti sono stati presentati, dopo che la Commissione aveva licenziato il testo coordinato, per due preoccupazioni di fondo.

La prima preoccupazione era di poter agevolare la rapidità della messa in attuazione del provvedimento, perchè – come i colleghi possono osservare – l'emendamento 1.300, al comma 1 dell'articolo 1, avocava al Ministero la facoltà di emanare il regolamento o meglio la cornice generale – se così la possiamo definire – per lo svolgimento dei concorsi di secondo livello nei singoli atenei, ossia le prove di ateneo. Tale regolamento, avvocato al Ministero, avrebbe potuto facilitare la celerità dell'attuazione della legge. Questa era la prima ragione che mi muoveva a formulare tale proposta.

La seconda ragione era di indole più generale, cioè di politica generale. Nel Comitato ristretto e poi in Commissione abbiamo cercato di operare per raggiungere il più ampio consenso possibile su un tema così importante per l'università, nonostante le grandi differenze anche di impostazione generale che sono scaturite nel corso del dibattito e che stanno anche emergendo in questi primi momenti; questo sforzo però – secondo me – di cercare il più ampio consenso possibile andava compiuto anche qui in Aula attraverso questo emendamento, che in qualche misura attribuiva una rilevanza alle direttive, o meglio all'orientamento del Ministero intorno al metodo di va-

lutazione dei singoli atenei, andava cioè un po' in direzione di una valutazione nazionale.

Queste erano le due ragioni per cui avevo avanzato i tre emendamenti: il primo, appunto, sul comma 1 e gli altri due ai commi successivi.

Ora, poichè si viene a manifestare la difficoltà di un maggior consenso politico intorno a questo provvedimento e quindi venendo ad essere più importante il proseguimento di un cammino nelle linee essenziali dello stesso (quello del rigore scientifico nel primo livello di comparazione nazionale e quello dell'autonomia nel secondo livello degli atenei), poichè sembra mancare questa possibilità di una maggiore convergenza, ritengo che si debba mantenere la linea adottata dalla Commissione. Pertanto ritiro gli emendamenti da me presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONTICONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. In particolare sull'emendamento 1.200, pur condividendo la preoccupazione del senatore Bergonzi circa la contestualità di un provvedimento legislativo sul reclutamento e lo stato giuridico, ma non essendo possibile in questa sede attuare un tale proposito, non ritengo accoglibile detto emendamento. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.201, presentato anch'esso dal senatore Bergonzi, in quanto collide con le indicazioni prima espresse circa la prevalente preoccupazione di autonomia. Sono contrario anche all'emendamento 1.203 dei senatori Lorenzi e Brignone, per ragioni di mantenimento della distinzione tra le due fasce di docenza.

PRESIDENTE. Il senatore Campus ha proposto il ritiro dei suoi emendamenti e la loro trasformazione in un ordine del giorno: prima di ascoltare il parere del Governo vorremmo acquisire il suo, onorevole relatore.

MONTICONE, *relatore*. Mi rimetto al Governo: l'ordine del giorno concerne una sorta di delega di sorveglianza e ho qualche dubbio che sia pienamente compatibile con lo spirito di questo provvedimento.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo, che aveva condiviso le ragioni che avevano indotto il relatore a presentare proposte emendative all'articolo 1, dichiara di condividere le ragioni per le quali il relatore ha ora deciso (come ha poc'anzi illustrato) di ritirare gli emendamenti da lui presentati. Per gli stessi motivi il Governo si associa al parere espresso dal relatore sui restanti emendamenti, con una sola precisazione, in riferimento all'emendamento 1.138 del senatore Campus e di altri senatori. Se, come il presentatore ha preannunciato, detto emendamento sarà trasforma-

to in un ordine del giorno, cioè in un mandato al Governo a vigilare sul criterio di uniformità dei settori scientifico-disciplinari ai fini del loro previsto accorpamento, preannuncio il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo al senatore Campus di far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno in cui intende trasformare gli emendamenti 1.137 e 1.138 dei quali è primo firmatario.

CAMPUS. Lo farò pervenire al più presto e contestualmente ritiro gli emendamenti 1.137 e 1.138.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Bergonzi.

Non è approvato.

L'emendamento 1.300 del relatore è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Nel dichiarare il voto favorevole a questo emendamento e nell'invitare l'Assemblea ad esprimersi favorevolmente, voglio evidenziare un fatto politico di gravità non secondaria verificatosi or ora, stante il ritiro da parte del relatore dell'emendamento 1.300 da lui presentato, che nella sostanza – come ho avuto modo di riconoscere al relatore in più occasioni, sia in discussione generale, sia nel mio intervento di stamane in quest'Aula – faceva propri parzialmente alcuni contenuti fondamentali dell'emendamento 1.200, sul quale sto facendo la dichiarazione di voto. In particolare, pur con limiti innegabili, l'emendamento del relatore faceva propria l'esigenza di regolamenti generali di carattere nazionale per quanto attiene ai concorsi di ateneo. Il relatore ha ritirato tale emendamento ed io interpreto questo ritiro come una precisa scelta politica, quella per la quale ci si pronuncia per l'autonomia assoluta dei concorsi di ateneo e si risponde in modo negativo anche alle proposte subordinate, rispetto ad una visione politica generale di concorso nazionale, avanzate da Rifondazione comunista; tali proposte, per dare un minimo di garanzia al carattere ancora nazionale dei concorsi, prevedevano un regolamento nazionale ed una commissione composta a maggioranza di membri esterni alla facoltà (questo era previsto all'articolo 2).

Prendo atto della risposta completamente negativa e il mio Gruppo commisurerà l'atteggiamento su ogni articolo e sulla votazione finale di tale disegno di legge in rapporto ai contenuti che si modificheranno nel corso della discussione. Prendo atto altresì che, se il nostro emendamento non verrà approvato, tali contenuti rimarranno identici a loro stessi in

una parte che riteniamo fondamentale e di carattere fortemente negativo.

Concludo, signor Presidente, dichiarando che, se il carattere che assumeranno i concorsi universitari rimarrà quello del testo originale del disegno di legge, senza alcun emendamento che vada nelle direzioni che ho sopra indicato, invece di trovarci di fronte alle possibilità di evitare tra le altre cose quelle pratiche clientelari (da tutti conosciute e denunciate) che hanno caratterizzato in modo vergognoso ed estremamente negativo i concorsi universitari del passato, tra l'altro rischieremo con il ruolo di ateneo di accentuare, anzichè eliminare, tali aspetti.

Credo che questa sia un'altra considerazione che dobbiamo avere ben presente, insieme all'altra di carattere più generale, più importante e preminente, che voglio ancora una volta evidenziare, quella cioè che se si definirà in questi termini il ruolo di ateneo cadrà davvero il carattere nazionale del nostro sistema universitario.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, innanzi tutto è ovvio che voteremo contro l'emendamento 1.200, presentato dal collega Bergonzi. La filosofia dell'università testè delineata dal senatore Bergonzi è decisamente di carattere statalistico, centralistico e burocratico. In realtà, il collega Bergonzi non vuole modificare assolutamente niente ed intende mantenere il sistema di concorsi nazionali così come è adesso, peggio ancora prevedendo quote di docenti rispetto al numero di studenti.

Esprimo apprezzamento per il fatto che il relatore abbia ritirato l'emendamento 1.300. Onestamente non avevo capito bene perchè il relatore, dopo che si erano conclusi i lavori del Comitato ristretto e della Commissione, avesse introdotto, senza avvertire alcuno, quell'emendamento. I motivi mi sono stati chiariti adesso. Dei due espressi il primo – che con quell'emendamento si sarebbero accelerate le procedure – è quello più debole: è evidente che le procedure saranno molto rapide perchè, proprio grazie al principio dell'autonomia, tutti gli atenei avranno interesse a emanare molto in fretta quei regolamenti in quanto senza di essi non sarà possibile fare alcuna chiamata.

La seconda motivazione, quella di carattere più politico, mi fa tirare un sospiro di sollievo. Ho capito che si stava rincorrendo il consenso di Rifondazione comunista e, pur di inseguire quel consenso, si rinunciava a una parte essenziale e qualificante di questo provvedimento, ovvero l'autonomia. Mi chiedo, se non ci fossero stati il voto sull'Albania di ieri e la crisi più o meno di fatto dell'attuale Governo, che cosa sarebbe accaduto a questo provvedimento: la maggioranza avrebbe ancora una volta rincorso quella filosofia perversa dell'università illustrata dal senatore Bergonzi e noi ci saremmo trovati con un provvedimento completamente stravolto rispetto alle intenzioni originarie del Ministro.

Esprimo quindi nuovamente il mio apprezzamento per il ritiro dell'emendamento 1.300 e dico no all'emendamento 1.201, presentato dal collega Bergonzi.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Prendo molto brevemente la parola per dichiarare il voto contrario all'emendamento 1.201, facendo presente al collega senatore Bergonzi che quanto ha detto sulle pratiche clientelari è effettivamente molto, molto vero, signor Ministro. Lo sappiamo tutti; e mi piacerebbe soffermarmi a raccontare qualche episodio di cui io ho purtroppo grande esperienza. Tuttavia non riesco a capire come il senatore Bergonzi non si renda conto del fatto che l'impostazione del suo emendamento si mette proprio nella condizione di agevolare tali pratiche clientelari. Infatti, nel momento in cui andiamo verso una forma di autonomia, che deve però coniugarsi con uno statalismo e un sistema centralistico in cui il ruolo impera come sempre, ci sarà, sì, l'autonomia ma quella di poter regalare i ruoli a chi si vuole e di questo il senatore Bergonzi è molto ben consapevole.

Quindi intendo sottolineare e ribadire un no particolarmente motivato a questo emendamento, sperando di aver dato anche un segnale a tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal senatore Bergonzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.203.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei solo manifestare il mio stupore di fronte alla dichiarazione del relatore dopo che egli aveva sentito le mie spiegazioni. Ripeto: associato e ordinario sussistono, rimangono, in un ambito diverso che prevede un'unica abilitazione – spero definitiva con un altro termine – per la concessione della titolarità accademica. In poche parole, c'è la possibilità di mantenere questa distinzione per altre ragioni che non sono quelle di due accessi separati, di due concorsi distinti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, vorrei ribadire le ragioni a favore di questo emendamento poichè non mi sono chiare le motivazioni contrarie del Governo e del relatore. Qual è il motivo per cui si deve avere un doppio regime nella copertura dei posti? Supponiamo che un ateneo voglia coprire un posto per una determinata disciplina e che riceva più domande, alcune di queste presentate da studiosi che sono di prima nomina mentre altre da professori già di ruolo in qualche altro ateneo. Perché dovremmo escludere alcune domande, quelle per trasferimento, e dovremmo invece includerne altre, quelle di coloro che sono di prima nomina? Qual è la ragione per cui dobbiamo istituire un doppio regime?

Gli atenei, se sono liberi di approvare un loro regolamento per la copertura dei posti, dovranno disciplinare entro limiti stabiliti dalla legge le procedure e i criteri per tale copertura, senza preoccuparsi se colui che inoltra la domanda è già professore in qualche ateneo oppure è un candidato di prima nomina. Ripeto, non riesco a capire le motivazioni per cui dobbiamo mantenere un doppio regime, perchè credo che questo privilegerà comunque i trasferimenti rispetto alle candidature di prima nomina. Ecco perchè dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 1.204.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore Bergonzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Gubert e Ronconi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.137 e 1.138 sono stati ritirati e sono stati traformati in un ordine del giorno.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

MEDURI, *segretario*. Ne do lettura: «Il Senato impegna il Governo a vigilare affinché nei regolamenti emanati dalle singole università non si abbia uno stravolgimento della suddivisione delle materie in diversi settori scientifico-disciplinari posti alla base della valutazione scientifica sia nelle nomine in ruolo che nelle abilitazioni nazionali».

9.255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607.100

(già emendamenti 1.137 e 1.138)

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore si è rimesso all'Aula. Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Campus, insiste per la votazione?

CAMPUS. Ho fiducia in questo rappresentante del Governo e pertanto non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.301 e 1.303 sono stati ritirati dal relatore.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Procedure per la nomina in ruolo)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti, distinti per settori scientifico-disciplinari per i professori e per i ricercatori. L'ammissione alla valutazione comparativa per la copertura di posti di professore è riservata ai titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6;

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto per almeno il 40 per cento da professori di ruolo di altre università, anche straniere, appartenenti alla stessa area scientifica;

c) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa sotto il profilo didattico e scientifico, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;

d) i termini per l'espletamento della procedura e le relative forme di pubblicità.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Criteri per l'immissione in ruolo)

1. L'immissione in ruolo che consentirà l'accesso alla 1 fascia della docenza avviene tramite concorso nazionale indetto dal Ministero

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, le cui norme verranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale, sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nel rispetto, fra gli altri, degli indirizzi di seguito elencati:

a) i componenti le commissioni giudicatrici sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari; le commissioni stesse sono composte da tre membri associati o ordinari, di cui due ordinari e un ricercatore;

b) il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento per il quale il candidato si presenta, e in un giudizio su eventuali titoli scientifici compresi i titoli richiesti per l'ammissione;

c) definizione delle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

d) definizione dei criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e delle modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e la loro valutazione;

e) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina i vincitori del concorso con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale sulla regolarità degli atti del concorso;

f) i ricercatori vincitori di concorso possono essere inquadrati a domanda nei posti liberi presso le università che in autonomia ne esercitano la chiamata. I vincitori di concorso e senza posto vengono inseriti in graduatorie nazionali di idoneità da cui le università possono attingere nel triennio intraconcorsuale.

2. Per l'accesso alla fascia degli ordinari, ogni anno viene bandito un concorso nazionale le cui norme verranno stabilite con decreto ministeriale, sentito il CUN e previo parere delle competenti commissioni parlamentari secondo i seguenti criteri:

a) gli organici sono determinati in base alla programmazione dei bisogni degli atenei e devono prevedere una quota di incremento del fabbisogno per il triennio interconcorsuale;

b) al concorso possono accedere i ricercatori in ruolo da almeno sei anni per una quota pari ad almeno il 40 per cento dei posti disponibili. Per la quota restante possono concorrere candidati esterni oltre che ricercatori;

c) i componenti della commissione giudicatrice sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. Le commissioni sono composte da tre professori ordinari. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio;

d) i candidati di cui ai commi 1 e 2 che risultino vincitori, non chiamati dalle università, vengono immessi in graduatorie nazionali di

abilitati alla fascia degli ordinari e possono essere chiamati dalle università nel triennio interconcorso.

3. La distribuzione dei docenti universitari per le due fasce nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree disciplinari è deliberata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con cadenza triennale, sentito il parere del CUN, in base ai seguenti parametri:

a) il rapporto numerico tra i docenti e la media degli iscritti dell'ultimo triennio non può superare per nessun ateneo, il rapporto uno a trenta nè essere inferiore al rapporto uno a dieci;

b) l'assegnazione dei docenti per le diverse aree disciplinari deve avvenire sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo triennio;

c) una aliquota del 25 per cento dei posti disponibili può essere attribuita in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali venga riconosciuto il carattere di rilevante interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;

d) il numero dei ricercatori della pianta organica di ciascun ateneo e di ciascuna area disciplinare non può essere superiore ad un terzo del totale dei docenti;

e) la chiamata o il trasferimento da parte delle università avviene per i rispettivi raggruppamenti per i quali i candidati risultano vincitori di concorso giudicati abilitati. L'assegnazione delle singole discipline ad uno o più docenti viene deliberata dai consigli dei corsi di laurea, di intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento competenti, per ogni anno accademico.

4. Con cadenza triennale e, in prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce con decreto, su parere conforme del CUN, la pianta organica del personale docente dell'università dello Stato.

5. Il numero totale e la distribuzione dei docenti universitari sono stabiliti con legge, sentito il parere del CUN, sulla base delle motivate richieste dei senati accademici, i quali formulano tali richieste in considerazione delle esigenze della didattica universitaria e della ricerca scientifica espresse rispettivamente dai consigli dei corsi di laurea e dai consigli dei dipartimenti. Il numero totale dei docenti non deve essere inferiore al rapporto di uno a venti rispetto alla media nazionale degli studenti iscritti all'università nell'ultimo triennio. Il rapporto numerico tra gli appartenenti alle due fasce di docenza di cui all'articolo 1 non è stabilito in modo costante, in considerazione dei criteri di accesso alle fasce superiori, di cui agli articoli 14 e 15».

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «I regolamenti» con le altre: «Il regolamento».

2.306

BERGONZI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'articolo 1», inserire le altre: «comma 1,».

2.300

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il primo periodo.

2.201

BERGONZI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «L'ammissione alla valutazione comparativa», inserire le altre: «sotto il profilo scientifico» e sostituire la parola: «scientifica» con l'altra: «didattico-scientifica».

2.205

MELUZZI, MANIS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «dell'abilitazione scientifica», con le altre: «del master accademico».

2.208

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le corrispondenti fasce di concorso, ai professori e ricercatori di ruolo presso altra università».

2.206

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si prescinde dal possesso della predetta abilitazione scientifica per i candidati che abbiano svolto attività di ricerca e/o di insegnamento per almeno un biennio presso università o istituti di ricerca stranieri, che ne abbiano documentato la maturità scientifica».

2.207

RESCAGLIO, LAVAGNINI, ROBOL, PALUMBO, ZILIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la valutazione comparativa dei candidati da effettuarsi a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto da professori di ruolo appartenenti alla stessa area scientifica proposti dal Consiglio di Facoltà competente che, nella designazione, deve riservare almeno un terzo dei membri a docenti di altre università;».

2.136

BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per almeno il 40 per cento».

2.219 PERA, D'ONOFRIO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «40 per cento», con le altre: «80 per cento».

2.215 BERGONZI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «il 40 per cento», con le altre: «i due terzi».

2.211 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «40 per cento», con le altre: «tre quinti».

2.212 PASSIGLI

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «40 per cento», con l'altra: «tre quinti».

2.106 GUBERT

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «anche straniera».

2.218 MELUZZI, MANIS

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «anche straniera».

2.139 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «anche straniera», con le altre: «sorteggiati tra gli».

2.216 PASSIGLI

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «straniera», inserire le seguenti: «nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea».

2.104 GUBERT

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «straniera», inserire le seguenti: «nel limite massimo del 20 per cento».

2.103 GUBERT

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «appartenenti alla stessa area scientifica», con le altre: «eletti dagli appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare integrati, nel caso che questi ultimi non raggiungano il numero di 20, dagli appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini».

2.210

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla stessa area scientifica», con le altre: «allo stesso settore scientifico-disciplinare».

2.140

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b) aggiungere il seguente periodo: «Tale organo collegiale deve essere composto di soli professori di prima fascia per la copertura di posti di professore di prima fascia ed a maggioranza assoluta di professori di prima fascia per la copertura di posti di professore associato e di ricercatore».

2.107

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.105

GUBERT

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sotto il profilo didattico» inserire le seguenti: «, scientifico e professionale in alcune discipline applicative,».

2.128

BRIENZA, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «scientifico», inserire le altre: «anche individuando fattispecie e modalità differenziate».

2.301

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine della lettera.

2.220

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) L'incompatibilità tra la partecipazione agli organi collegiali di cui alla lettera b) e la partecipazione come candidato a procedure di abilitazione scientifica o a valutazione comparativa per la nomina in ruolo».

2.221

LOMBARDI SATRIANI

dell'abilitazione scientifica – e sottolineo questo termine: «abilitazione scientifica» – per far accedere alla fascia dell'attività accademica sia gli associati, che i professori ordinari. Ma questo comporta l'istituzione di commissioni universitarie, vuol dire in poche parole un massiccio e continuativo impiego di personale accademico, prima coinvolto nel giudizio per le abilitazioni e poi anche per i concorsi; in poche parole abbiamo quattro tipi di commissioni, due per l'abilitazione, una da associato e una da ordinario, e due per quanto riguarda gli specifici concorsi a ruolo per ordinario ed associato. Quindi, abbiamo quattro tipi di commissioni, signor Ministro, e mi corregga se sbaglio.

Tutto ciò significa chiaramente che il ricorso al personale accademico in termini di giudizio è massiccio e presuppone anche che questo personale viene considerato idoneo ad esprimere correttamente questo giudizio e che non dovrebbe trovarsi coinvolto in quelle pratiche clientelari che il senatore Bergonzi prima ha menzionato. Però, scusatemi, in questa circostanza mi trovo costretto, signor Ministro, a farla sobbalzare e a ricordarle alcune mie esperienze personali. E allora voglio ricordare che, per quanto riguarda le esperienze di poche persone, che però possono costituire campione, è successo che parecchi anni fa ci si sia trovati, ad esempio, di fronte ad una doppia possibilità: ad un concorso universitario in sede per acquisire un posto di ruolo da assistente e contemporaneamente ad un identico concorso nazionale, con l'unica differenza di solo 27 posti a fronte di trecento, quattrocento o mille – adesso non ricordo bene – candidati, comunque certamente dell'ordine delle centinaia. Chiaramente qualcuno ha optato per il concorso per un posto unico con un unico concorrente, con la variante che è stato dichiarato abile, assunto cioè vincitore del concorso in stampa su bollettino interno prima ancora dell'espletamento del concorso stesso. La prego di ascoltarmi, signor Ministro: nell'altro tipo di concorso, in cui invece sono confluiti decine e decine di candidati, si dà il caso che il 50 per cento circa di coloro che poi hanno superato la prova scritta già conoscessero esattamente il contenuto di tale prova del concorso nazionale. Ciò, chiaramente, per sentito dire, per voci che giravano tra i candidati, non certo perchè era scritto da qualche parte. Poi è successo ancora che tra i vincitori di questo concorso nazionale universitario per titoli ed esami, perfettamente equivalente a quello menzionato in precedenza e vinto ancor prima che fosse concluso, chi ha vinto senza trovarsi nelle condizioni di avere la benedizione accademica baronale si è trovato poi a dover masticare amaro per anni, per non dire con quali conseguenze.

Tre descrizioni di eventi tutte collegate all'impostazione di classico concorso accademico dove si ricorre ad una classe accademica giudicante. Credo di essere stato abbastanza esauriente e responsabile; forse per qualcuno irresponsabile ma non importa. Voglio ricordare in questa sede che se vogliamo dare ai nostri giovani un futuro decente è necessario cambiar musica.

Senatore Bergonzi, queste testimonianze dirette che le ho portato rispetto a quanto lei accennava dovrebbero far meditare tutti. Ad esempio, invece di essere distribuite, queste abilitazioni scientifiche – che poi sono assurde per il termine «scientifico» che va a coinvolgere discipline

che di scientifico non hanno nulla – devono essere conquistate negli atenei, sudando e dimostrando di aver lavorato nonchè portando i titoli necessari.

AMORENA. Credo che il signor Ministro sia presente in quest'Aula oggi per ascoltare il dibattito, altrimenti la sua presenza è inutile.

LORENZI. Il Ministro non mi ascolta perchè probabilmente quanto sta dicendo è troppo pesante.

AMORENA. Capisco che è l'ultimo giorno che lei fa il Ministro, ma almeno lo faccia bene.

PAGANO. Stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Amorena, la prego di non disturbare l'intervento del senatore Lorenzi.

LORENZI. Sono contento di questa interruzione perchè io stesso più volte avevo richiamato il Ministro affinché mi ascoltasse con tutta l'attenzione e l'educazione che in questo Parlamento si può chiedere.

L'impostazione che sto cercando di presentarle, signor Ministro, in modo assolutamente generoso (perchè poi sappiamo bene che i meriti per l'approvazione di qualsiasi provvedimento vanno al Governo senza che niente venga mai riconosciuto al lavoro svolto in Parlamento, sia in Aula che nelle Commissioni), dovrebbe permettere, attraverso un processo di autonomia universitaria, di far conferire la titolarità accademica a coloro che sono in grado di dimostrare di avere i requisiti necessari. Così come accade per il dottorato di ricerca, occorre un'impostazione di corso universitario oppure di libera possibilità per l'ateneo stesso di conferire tale abilitazione, che mi sono permesso di chiamare *master* perchè il significato di tale parola ritengo sia assolutamente più decoroso rispetto al termine abilitazione, che sa di immaturità e di disabilità, cioè di chi non è abile.

Penso che si possa benissimo ricorrere a quanto viene suggerito nei disegni di legge presentati, da cui si prende normalmente quel che si vuole; mi riferisco al disegno di legge n. 560 che ho presentato sia nella scorsa legislatura che nell'attuale, da cui sono stati presi i punti sostanziali per la sua riforma della scuola materna, elementare, media e superiore. In quel provvedimento mi ero permesso di introdurre questa terminologia (di *master*), associandola al discorso della preparazione universitaria. In sostanza propongo di sostituire il *master* accademico all'abilitazione scientifica, un *master* che ha un significato diverso e vuole coinvolgere l'ateneo stesso nel suo conferimento, sia attraverso una preparazione specifica all'interno dell'università, sia attraverso il riconoscimento che avviene nel momento in cui l'ateneo conferisce un incarico o un contratto su cattedra. Infatti, se un ateneo procede a tale conferimento vuol dire che considera abile la persona che assume. Un ateneo ha, nell'ambito della sua autonomia, il potere di conferire un ti-

tolo, un *master*, a chi chiede di dare il proprio contributo di docenza: ciò non deve avvenire attraverso il ricatto delle commissioni universitarie, la cui onestà è tutta da dimostrare.

Certamente quest'Aula si uniformerà a quanto il relatore e il Governo, in termini di maggioranza, indicheranno di fare; tuttavia mi riservo di portare avanti questa impostazione, l'unica responsabile nell'ambito di un processo di riforma veramente autonomistica degli atenei, nell'ambito della quale a mio avviso si deve abolire il titolo di studio, si deve dare la possibilità di premiare i meritevoli ed assicurare che questi ultimi vengano giudicati obiettivamente da chi ha i requisiti per farlo. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PERA. Signor Presidente, non so se l'emendamento 2.206 sia precluso o meno dal momento che durante l'esame dell'articolo 1 è stato bocciato l'emendamento 1.204, da me presentato insieme al senatore D'Onofrio, che si riferisce alla disciplina dei trasferimenti. Posso anche procedere all'illustrazione dell'emendamento 2.206, ma temo che esso sia precluso e non abbia più senso proprio perchè non è stato approvato l'emendamento 1.204.

In ogni caso, se non è precluso, insisto su di esso in quanto unifica le procedure di copertura dei posti sia per coloro che sono di prima nomina sia per coloro che chiedono il trasferimento.

L'emendamento successivo 2.219, presentato da me e dal senatore D'Onofrio, è molto importante e l'illustrazione che mi accingo a fare vale anche come risposta ad altre proposte emendative relative a tale punto. Innanzi tutto dobbiamo chiarire che cosa sta accadendo. Con l'approvazione dell'articolo 1 è passato il principio dell'autonomia; ciò significa che per ricoprire un posto ciascun ateneo, sulla base di un proprio regolamento, fissa le procedure.

Il principio dell'autonomia, aggiunto al principio della garanzia scientifica, comporta a stretto rigore due fasi: una fase nazionale, che è rappresentata dalla formazione della lista di coloro che hanno un'abilitazione scientifica (che è appunto una fase nazionale di alta garanzia scientifica), e una fase locale, in cui i singoli atenei, in base alla propria autonomia, ricoprono i posti. Se i singoli atenei devono essere considerati liberi di coprire i loro posti vacanti, perchè imporgli per legge che quel regolamento debba contenere una quota fissa, di almeno il 40 per cento, quota che secondo altri emendamenti dovrebbe essere più del 40 per cento, addirittura la maggioranza di professori esterni?

Dove comincia e dove finisce l'autonomia di quell'ateneo, che per ricoprire un posto deve necessariamente ricorrere a docenti esterni in un numero fisso o addirittura in maggioranza? Qual è la ragione per cui dobbiamo mettere dei docenti esterni in quel comitato (o in quella commissione, o quello che sarà) che dovrà fare una chiamata? Che garanzie diverse danno rispetto ai colleghi di quel medesimo ateneo? Perchè, cioè, da un lato si concede l'autonomia e dall'altro lato si concede un'autonomia vincolata, limitata, e si vuole che in quelle procedure di valutazione, che ogni singolo ateneo farà per ricoprire i posti, debbano essere presenti i colleghi esterni?

Non riesco veramente a capire tale quota di docenti esterni e a maggior ragione non la riuscirei a capire se essa fosse maggioritaria e se per di più (ma su questo punto ritornerò successivamente) dovesse essere appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare.

Per questi motivi preferirei che tutta questa materia fosse lasciata alla libera discrezione dei singoli atenei, dei regolamenti di ateneo, che potranno fissare – come meglio riterranno – le quote; potranno stabilire se si desiderano avere quote di docenti esterni ed entro quali limiti, oppure se abolirli del tutto.

La potestà regolamentare degli atenei in regime di autonomia dovrebbe essere piena. (*Applausi del senatore Gawronski*).

RESCAGLIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.207.

BEVILACQUA. Signor Presidente, l'emendamento 2.136 si muove nella direzione del rafforzamento dell'autonomia delle singole università.

Condivideremmo la posizione espressa testè dal senatore Pera ma, poichè abbiamo compreso l'aria che tira, abbiamo cercato, comunque, di ridurre al massimo possibile la presenza nell'organo collegiale dei professori provenienti da altre università. Ridurremmo il numero di tali professori – secondo l'emendamento al nostro esame – ad un terzo, cioè al 33 per cento, piuttosto che alla quota prevista del 40 per cento.

Voglio poi precisare, signor Presidente, che per un errore di scrittura, lì dove viene detta «area scientifica», deve leggersi «settore scientifico-disciplinare», in coerenza con tutti gli altri emendamenti che abbiamo presentato sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, prendiamo atto di questa modifica tecnica.

Il presentatore da per illustrati gli emendamenti 2.106, 2.104, 2.103, 2.107 e 2.105, cui aggiunge la firma il senatore Ronconi.

CAMPUS. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.139, chiedo di sopprimere al comma 1 dell'articolo 2, lettera *b*) le parole: «anche straniera» perchè ritengo che nessun'altra università in Europa – per non dire nel mondo – si affidi, per la valutazione dei propri componenti, a professori stranieri, in quanto abbiamo più che sufficienti docenti in Italia per poter coprire qualsiasi commissione. Inoltre ritengo – ed è forse anche più importante – che poichè non è possibile valutare – diciamo così – la qualità dei professori stranieri, questo consentirebbe semplicemente di chiamare gli amici che uno può avere sparsi nelle varie università del mondo e farsi una commissione su misura, senza poter, quindi, avere alcuna garanzia che poi la valutazione comparativa sia fatta in maniera seria.

Per questi motivi ritengo che si possano benissimo abolire le parole: «anche straniera», sia a tutela della dignità dei docenti universitari italiani, sia – e soprattutto – a tutela di chi ai concorsi

dovrà partecipare e vorrà essere garantito da commissari che conoscano effettivamente la materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.140, in coerenza con quanto il Governo ha accolto con l'ordine del giorno da me presentato, ripeto semplicemente (anche al senatore Pera che mi sembra non abbia lo stesso orientamento in proposito) che intanto la dizione «area scientifica» non esiste in alcuna codificazione legislativa: sarà quindi impossibile fare riferimento ad una «area scientifica», visto che nessuna circolare ministeriale, nessuna legge o direttiva ufficiale ha mai stabilito quali sono le aree scientifiche. Tuttavia il restringimento della possibilità di appartenenza dei commissari ad uno stesso settore scientifico-disciplinare è garanzia di conoscenza della materia da parte del commissario all'atto della valutazione del concorrente. Anche questa previsione va perciò a garanzia dei concorrenti, di chi ambisce alla nomina in ruolo e pretende – come è giusto che sia – di essere valutato da esperti della materia e non da commissioni raffazzonate in altri distretti o in altri settori che faranno solo interessi di parte o dei localismi. Credo sia fondamentale il rispetto del settore scientifico-disciplinare, anche perchè – come abbiamo indicato nell'ordine del giorno – è alla base sia dell'abilitazione scientifica sia della nomina in ruolo: la nomina riguarda un particolare settore scientifico-disciplinare e quindi non vedo per quale motivo debba essere valutata da componenti di altri settori scientifico-disciplinari.

Infine, circa l'emendamento 2.141, se ben recepito, esso rappresenterà una chiave di interpretazione meno aggressiva dell'articolo 5, concernente il «confino» previsto per legge per i professori universitari. Questo emendamento vuole semplicemente promuovere la mobilità – che sappiamo essere così importante per la qualificazione delle università – attraverso una norma premiale in luogo di quella punitiva prevista appunto dal Governo all'articolo 5. Sollecito l'approvazione di questo emendamento (al quale è collegato anche un successivo emendamento) che consentirebbe di aprire ai trasferimenti e perciò alla mobilità all'interno degli atenei senza attuare alcuna coercizione della libertà individuale dei docenti.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati anche gli emendamenti 2.180 del senatore Ronconi, 2.221 del senatore Lombardi Satriani e 2.128 del senatore Brienza.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONTICONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.200 del senatore Bergonzi: esso è fortemente alternativo all'impianto del disegno di legge e contiene alcuni aspetti particolarmente non opportuni, a mio giudizio, in un provvedimento di questo genere. Secondo tale emendamento, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del CUN, dovrebbe stabilire il rapporto numerico fra i docenti e la media degli iscritti nell'ultimo triennio in ciascun ateneo; esso prevede altresì la fissazione con legge del numero totale nonché la distribuzione

dei docenti universitari. Credo che tutto questo non sia opportuno e pertanto esprimo parere contrario.

Annuncio il ritiro dell'emendamento 2.300, per le stesse ragioni per cui ho ritirato gli emendamenti all'articolo precedente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.201, che porterebbe ad una attenuazione nella distinzione delle fasce, 2.205 e 2.208. A proposito di quest'ultimo vorrei semplicemente richiamare il fatto che l'abilitazione scientifica per noi significa scienza, cioè qualunque disciplina del sapere umano insegnata nell'università; quindi, un'abilitazione è scientifica anche se la materia di cui si tratta è storia della letteratura o qualunque letteratura del mondo. Pertanto, esprimo parere contrario - ripeto - sull'emendamento 2.208. Sono altresì contrario all'emendamento 2.206, perchè di fatto eliminerebbe in buona parte il rilievo dell'abilitazione, e all'emendamento 2.136, perchè limiterebbe il Consiglio di facoltà: l'autonomia sarebbe rispettata, ma non incentivata, in quanto esso limiterebbe la competenza della proposta per la composizione dell'organo collegiale per il giudizio locale al Consiglio di facoltà e lascerebbe da parte, ad esempio, i dipartimenti e altri aspetti dell'autonomia, anche scientifica, delle varie discipline.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.219, così come sull'emendamento 2.215, perchè la percentuale proposta è eccessiva; sono favorevole invece ad una percentuale inferiore, come evidenzierò dopo. Il parere è contrario anche sull'emendamento 2.211.

Come avevo preannunciato, sono favorevole all'emendamento 2.106, presentato dal senatore Gubert, perchè se è vero che, inserendo i tre quinti dei commissari esterni nelle valutazioni di ateneo, sembra limitarsi l'autonomia dell'ateneo stesso, credo, però, che occorra un grande equilibrio. In tutto il provvedimento abbiamo cercato di mantenere fortemente l'accento sul rigore scientifico di livello nazionale, ma anche di livello universale e, nel contempo, di dare spazio all'autonomia. Ritengo che una commissione in prevalenza esterna (tre su cinque) nei concorsi di ateneo possa rappresentare un punto di equilibrio. Ripeto quindi che il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.218 e 2.139, che hanno contenuto identico; esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 2.104, perchè limita il discorso ai paesi dell'Unione europea, così come sull'emendamento 2.103, perchè anch'esso appare limitativo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.140 perchè, in verità, la precisazione «allo stesso settore scientifico-disciplinare» non soltanto è stata già in parte accettata dal Governo nell'ordine del giorno accolto e riferito all'articolo 1, ma è stata avanzata da diversi colleghi in Commissione; solo alcune preoccupazioni di chiarimento terminologico e di sottile distinzione di area avevano consentito un'espressione più generica. Sono contrario poi agli emendamenti 2.107 e 2.105.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.128, ritengo che sarebbe opportuno ritirarlo, perchè in questa discussione svolta in Aula ci rendiamo conto che l'inserimento, pure per alcune discipline applicative, del criterio scientifico e professionale nelle valutazioni comparative costituirebbe una giusta preoccupazione solo per alcune discipline; tuttavia, cre-

do che l'autonomia delle singole commissioni di ateneo possa essere sufficiente come garanzia. Quindi, propongo il ritiro dell'emendamento 2.128; altrimenti, esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.301 da me presentato è importante perchè alla lettera c), laddove si dice che i regolamenti di ateneo devono prevedere «i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa sotto il profilo didattico e scientifico», necessita questa specificazione: «anche individuando fattispecie e modalità differenziate». Infatti questi criteri valutativi si differenziano molto tra discipline di tipo applicativo o di tipo diverso. Credo quindi che l'emendamento sia necessario, lo mantengo ed ovviamente sono favorevole.

Sono contrario all'emendamento 2.220, mentre sono favorevole all'emendamento 2.221, del senatore Lombardi Satriani, perchè si precisa meglio, con chiarezza, l'incompatibilità tra l'essere candidato in una qualche valutazione e l'essere componente di una commissione di valutazione o di altra commissione. Sono infine contrario agli emendamenti 2.141 (è una complicazione) e 2.180, relativamente al quale non credo sia bene fare un'eccezione perchè, oltretutto, complicherebbe la normativa sui professori a contratto e sarebbe incompatibile con l'articolo di questo disegno di legge dedicato ai nuovi professori a contratto.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, signori senatori, vorrei fare un tentativo di formulare considerazioni di saggezza, se mi riesce.

Noi stiamo andando avanti nell'approvazione di una legge di capitale importanza attesa dalla comunità scientifica, la quale, se mi permettete, segue oggi trepidando i lavori dell'Assemblea del Senato, perchè dal luglio scorso è iniziata la discussione di questo disegno di legge e la comunità scientifica ha molto apprezzato l'approfondimento, la passione e la competenza che sono state messe nell'elaborazione del testo. Oggi attende il responso. Mi permetto quindi di sottolineare l'importanza di questa nostra discussione e anche di evidenziarne la pregnanza dell'esito.

La seconda considerazione concerne gli emendamenti presentati sull'articolo 2. Noi abbiamo rilevato più volte in quest'Aula e molte più volte in Commissione che questo disegno di legge vive una contraddizione – ed essa emergerà costantemente – tra esigenze di autonomia ed esigenze di tenuta della qualità, che qualche volta confliggono.

Vorrei dire ai senatori della Lega e a quelli del Polo che non si può negare che è stato questo Governo a proporre due norme di capitale importanza, tutte e due all'insegna di una grande autonomia. La prima, approvata da quest'Aula e in via di approvazione alla Camera, riguarda l'autonomia didattica delle facoltà, con l'introduzione di un principio di altissima responsabilizzazione degli organi di autogoverno accademico. Siete sicuramente consapevoli, perchè voi avete già approvato il provvedimento, del significato che avrà per le facoltà essere responsabili nella definizione delle discipline di apprendimento. La seconda grande norma

di realizzazione di autonomia è quella che riguarda le forme di reclutamento scientifico. Non era stata presentata prima d'ora un'idea di questa natura, quindi ne va apprezzato l'enorme valore.

Tuttavia non si può pensare che oggi il sistema universitario, che sta vivendo una profonda torsione nella direzione dell'aumento delle responsabilità di autogoverno e di una esperienza che non ha avuto fino ad ora (perchè nel passato è stato fortemente eterodiretto e irrigidito), possa improvvisamente giungere alle condizioni necessarie per realizzare immediatamente l'autonomia con una rapidità superiore a quella di un sistema complesso come è un ateneo. Noi abbiamo bisogno di creare delle condizioni di difesa della qualità in questo, altrimenti avremo un risultato che non vogliamo avere. Infatti – lasciatemi dire – molti di voi conoscono le università, io le conosco tutte: ebbene, pochissime università in Italia sono in condizione di partire, ma il grosso non reggerebbe a questa responsabilizzazione.

Avremmo delle cadute localistiche preoccupanti, che non ci possiamo permettere per il sistema universitario nazionale; sta di fatto però che le pressioni per soluzioni puramente localistiche saranno molto forti.

Allora, io leggo questo, tra le altre cose, nelle preoccupazioni che sono presenti sia nella maggioranza sia nell'opposizione, che a volte presenta emendamenti in contrasto tra loro, e non ci vedo niente di male in tutto ciò, nè vorrei approfittarne, nel modo più assoluto. Ma quando leggo il testo dell'emendamento 2.140, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, tendente a limitare il concetto di area a quello più ristretto di settore, mi chiedo che cosa vuol dire questo. Vuol dire che era già troppo esteso il concetto di area e che la definizione più precisa è quella di settore scientifico-disciplinare, e non solo perchè essa è nell'ordinamento e l'altra ancora no – capisco anche l'aspetto giuridico molto sottile –, ma anche che i commissari della valutazione comparativa messa in moto dai singoli atenei devono appartenere allo stesso settore.

Allora, vorrei dire ai senatori, e in particolare al senatore Pera, che nessuna facoltà oggi è in grado (salvo le grandissime, che speriamo non durino in eterno come tali, perchè sono pletoriche, non sono degli organi normali di facoltà) di avere al suo interno un numero di commissari sufficiente per comporre anche solo la metà di una commissione di valutazione comparativa: non ci sono fisicamente. Non posso pensare - perchè lo esclude il provvedimento e lo rafforza nell'esclusione l'emendamento 2.140 - che un fisiologo giudichi un chirurgo toracico o che un privatista in giurisprudenza giudichi uno storico del diritto; non lo consentirei, come storico del diritto.

Abbiamo bisogno, quindi, di avere una composizione delle commissioni che registri la partecipazione della comunità scientifico-disciplinare. Naturalmente, spetta alle facoltà la nomina, quindi rimane il principio di autonomia, ma non si può pensare di estenderlo. Saggiamente pertanto il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento 2.106 dei senatori Gubert e Ronconi (che peraltro proviene dallo stesso schieramento), comprendendone le motivazioni. Quindi non è un

vulnus all'idea dell'autonomia, non è una marcia indietro, ma un passo in questa direzione.

Così pure il provvedimento prevede la presenza di docenti stranieri: non è che ne preveda obbligatoriamente la presenza, ma rimuove un vincolo attuale. So bene che non ci sono sufficienti professori stranieri per venire a sostenere i nostri concorsi e che molti non ne hanno alcuna voglia, e lo abbiamo anche constatato. Però, ormai, nelle organizzazioni universitarie di altri paesi si procede sistematicamente con questa idea di avere dei docenti stranieri presenti all'esame dei candidati al reclutamento scientifico nel proprio paese. Conosco paesi – faccio un esempio «ellittico» – che compongono le commissioni di valutazione sempre con la presenza di docenti che provengono da altri paesi. Quindi, perchè non seguire anche noi, sul piano facoltativo e non obbligatorio, la tendenza seguita da altri paesi?

Ho voluto fare queste due precisazioni, perchè ritengo che, salvando la dignità scientifica nazionale e attribuendo alle sedi il potere organizzativo – perchè è questo il significato complessivo – nel senso scientifico e didattico, stiamo trovando un equilibrio che mi pare più sapiente.

Per tutti gli altri emendamenti mi rimetto al parere molto saggio del relatore.

PRESIDENTE. Sottosegretario Guerzoni, vuole aggiungere qualcosa?

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Non ho nulla da aggiungere, il parere del Ministro è esaustivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200. Ricordo che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario e pertanto si procederà alla votazione nominale mediante procedimento elettronico.

PERA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Non è possibile, perchè è già implicita nella votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.220, presentato dal senatore Bergonzi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione) (Commenti del senatore Lorenzi. Repliche della senatrice Pagano).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,20).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.220, presentato dal senatore Bergonzi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	147
Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	8
Contrari	137
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607

PRESIDENTE. Ricordo che è precluso l'emendamento 2.306 a seguito della reiezione dell'emendamento 1.201 e che è stato ritirato l'emendamento 2.300.

Metto ai voti l'emendamento 2.201, presentato dal senatore Bergonzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dai senatori Meluzzi e Manis.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.208.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, intervengo per chiedere al senatore Lorenzi se in questo caso il termine *master* debba essere inteso come derivato dal latino, e quindi maestro, o se debba essere inteso nel senso anglosassone, se cioè è un qualcosa che noi dobbiamo recepire da altre culture o se rimane nell'ambito della nostra tradizione culturale, per cui non si ha alcuna necessità di interventi dall'esterno.

Se si deve intendere tale termine nel senso latino, il nostro voto sarà favorevole; se è, invece, solo una forma di sciovinismo antinazionalista, il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Senatore Campus, le posso rispondere io. Il termine *master* viene ovviamente dal latino *magister*; ha ricevuto un processo cosiddetto di oggettivazione, per cui è passato dal significare «insegnante» a significare «insegnamento». (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, volevo innanzi tutto chiedere di esplicitare in maniera migliore il pensiero.

PRESIDENTE. L'ho già esplicitato, per cui, senatore Lorenzi, può proseguire con la sua dichiarazione.

LORENZI. Secondo me, non a sufficienza.

PRESIDENTE. È stato già esplicitato. Dichiarare il suo voto, senatore Lorenzi.

LORENZI. Signor Presidente, continuo a contestare la chiarezza della sua esposizione in merito a quanto ha poc'anzi detto ed intervengo, invece, per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.208, per evidenziarlo in particolare al relatore ed al Governo e per fare anche riferimento ad un altro emendamento presentato dal senatore Campus, l'emendamento 2.140.

In tale emendamento – che mi pare sia stato accettato dal Governo – vengono proposte le parole: «allo stesso settore scientifico-disciplinare» al posto delle parole: «alla stessa area scientifica». La spiegazione data dal relatore è assolutamente sbagliata, sia dal punto di vista terminologico sia rispetto al significato delle parole «scientifico» e «scienza». Voglio richiamare il significato preciso, terminologico, signor Presiden-

te, a cui lei faceva prima riferimento: per scienza intendiamo qualcosa di preciso che rappresenta conoscenza strutturata, suscettibile di codificazione quantitativa e anche di applicazione pratica. Quindi, se si vuole stravolgere – come mi sembra il caso – il significato delle parole portando avanti da parte del Governo puerili tentativi per conquistare la rinomanza di un termine che non gli appartiene, perchè troppo lontano dal suo mondo (al punto che l'unico modo per assoggettarlo è quello di distorcerlo, a proprio uso e consumo), è necessaria da parte nostra una denuncia. Nella mia posizione di oppositore dell'opposizione – come ricordavo ieri – ho insistito in questo tentativo di oppormi ad un modo maldestro, non serio e soprattutto violento di affrontare i problemi: informo questa autorevole Aula che ho investito il Consiglio d'Europa di quanto sta avvenendo in Italia, della volontà di inserire a tutti i costi questo termine – assurdo, a mio avviso – della abilitazione scientifica.

Mi sono permesso di fare un piccolo sondaggio, abbastanza significativo, presso la pubblica opinione: il risultato è che detto termine suona all'orecchio della pubblica opinione in modo assolutamente non corrispondente al significato che gli si vuole dare. Da quel piccolo sondaggio che a livello personale ho condotto è risultato che il 90-95 per cento delle persone ritiene che il termine «accademico» avrebbe maggiore significato per la funzione della docenza nell'università. Questo certamente vuol dire poco, ma quando il consenso «referendario» è di queste dimensioni occorre ricordarsi che normalmente la verità referendaria coincide con la verità vera.

In definitiva volevo soltanto dirvi che con questa interrogazione presentata al Consiglio d'Europa mi sono rivolto al Comitato dei ministri per informarlo di questa distorsione, per chiedere un suo intervento – non ancora avvenuto – e per chiedere se non ritenga il termine «abilitazione scientifica» ambiguo e che soprattutto l'uso di questa terminologia e il suo abuso possano tradursi in una vera e propria dequalificazione professionale. Ovviamente parlo degli scienziati e non dei rappresentanti di un'altra cultura alla cui difesa qui forse si è molto più sensibili. Siamo in presenza di una vera dequalificazione professionale di tutto quel mondo scientifico e tecnologico tanto importante e fondamentale per la nostra società, che si vuole soltanto considerare in termini di asservimento continuo, essendo troppo difficile da dominare con le cognizioni che servono: molto meglio comandare gli scienziati, usarli come schiavi, visto che ad altro non servono se non a questo.

Questa è la mia denuncia, signor Presidente; questo ho chiesto al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, affinché risponda se questa dequalificazione non finirebbe per tradursi in una vera e propria dequalificazione del mondo scientifico italiano rispetto agli altri 39 Stati membri del Consiglio d'Europa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.208, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

(Applausi ironici del senatore Lorenzi).

LORENZI. Bravi, grazie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.206, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.207 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.136, presentato dal senatore Bevilacqua, ricordando che le parole: «alla stessa area scientifica» vanno sostituite con le altre: «allo stesso settore scientifico-disciplinare».

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, il ministro Berlinguer, poco prima di lasciarci, ci ha invitato alla saggezza e io cercherò di raccogliere l'invito.

A me pare che l'emendamento 136, presentato dal senatore Bevilacqua, soprattutto se combinato con l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Gubert (che il Governo e il relatore hanno detto di fare proprio) snaturi completamente il disegno di legge in esame e, in particolare, il principio dell'autonomia. In realtà, con l'approvazione di questi due emendamenti, accadrebbe che in un ateneo, se si volesse coprire un posto di ruolo, si dovrebbe nominare una commissione (oppure un organo collegiale come dir si voglia) che sia composta a maggioranza di professori esterni appartenenti alla medesima disciplina.

A questo punto, mi chiedo quando accade che una facoltà chieda la copertura di un posto. I casi sono due: o quella facoltà chiede la copertura di un posto perchè non ha alcun insegnante di quella materia (supponiamo che la facoltà di Sassari voglia coprire il posto di Storia del diritto sardo e non abbia alcun insegnante per tale materia) oppure perchè ha soltanto un posto che risulta insufficiente dal punto di vista didattico, in altri termini, sdoppia la cattedra. Nel migliore dei casi, quando si chiede la copertura di un posto, esiste un solo insegnamento coperto in quella facoltà.

Ciò vuol dire che, se con questo emendamento si chiede che l'organo collegiale sia composto a maggioranza di docenti di quel raggruppamento o di quel settore scientifico-disciplinare, questo non accadrà mai, soprattutto laddove non c'è alcuno che insegna la disciplina che viene chiamata. Allora, se non c'è nessuno che insegna quella disciplina, o al massimo c'è solo un professore, chiedere un altro posto e avere una maggioranza di componenti esterni della commissione significa che saranno proprio questi ultimi che decideranno chi deve insegnare in quell'ateneo quella certa disciplina: mi chiedo dove va a finire in questo caso l'autonomia!

Ho sentito dire che dobbiamo inserire il vincolo secondo cui coloro che vengono chiamati devono appartenere allo stesso raggruppamento scientifico-disciplinare perchè si devono salvaguardare le competenze; allora, forse, non si è compreso bene il nuovo regime che emerge da questo disegno di legge. Se esiste, infatti, una fase nazionale in cui si è abilitati scientificamente all'insegnamento di una certa disciplina, la fase locale non può più ripetere il concorso. In altri termini, se una facoltà vuole un professore di Storia del diritto sardo ed esiste una lista nazionale in cui sono compresi tre, quattro o cinque professori dichiarati abili scientificamente all'insegnamento della Storia del diritto sardo, è la lista stessa che garantisce la competenza; pertanto la facoltà effettuerà una valutazione che non sarà di competenza, ma sarà una successiva valutazione di opportunità circa la scelta di questo o di quel docente, il quale ha già la caratteristica dell'abilitazione scientifica.

Se si pone il vincolo dell'appartenenza allo stesso settore scientifico-disciplinare, in realtà si riproduce a livello locale un concorso che è già stato svolto a livello nazionale; è ancora peggio se si pone il vincolo che la maggioranza dell'organo di valutazione dev'essere composta da docenti esterni, perchè in questo caso si mette una facoltà nelle mani di un'altra.

Ho sentito dire, inoltre, che l'autonomia sarebbe salvaguardata comunque perchè è la facoltà che sceglie gli esterni; ciò vorrebbe dire, dunque, che salvaguardiamo l'autonomia a prezzo dell'ipocrisia, perchè se è la facoltà che chiama e sceglie i commissari esterni, e li può scegliere sempre *ad personam*, vuol dire che la norma è del tutto priva di efficacia.

Che cosa si vuole garantire con la maggioranza di esterni, e con la maggioranza di esterni appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare, quando si dice che è comunque l'ateneo che deve fare la chiamata, che decide quali sono gli esterni che gli aggradano? Diciamo la verità: qui non si sta salvaguardando l'autonomia degli atenei, qui si sta salvaguardando l'autonomia delle piccole corporazioni.

Il Ministro ce lo ha ben spiegato: lui in un ateneo non vorrebbe essere giudicato da un civilista se invece insegna diritto penale. E perchè mai? Perchè mai un ateneo, una facoltà che ha bisogno di una determinata disciplina non può essere libera di valutare – ripeto – tra candidati che già sono in possesso di abilitazione quello che meglio si aggrada alle esigenze, alla storia, alla tradizione, alle ricerche dell'ateneo stesso?

Non possiamo recuperare il concorso nazionale che abbiamo evitato e che finalmente eliminiamo con questo disegno di legge. Non possiamo recuperarlo surrettiziamente e portarlo in sede locale. Questo a me pare uno snaturamento dell'intero disegno di legge. O si crede nell'autonomia, e allora, mediante liberi regolamenti, si lasciano gli atenei liberi di decidere come meglio credono sulle chiamate; oppure non si crede nell'autonomia, e allora si fanno i concorsi. Ma in questo caso è meglio fare i concorsi nazionali di prima e quindi ha ragione il collega Bergonzi: meglio il vecchio concorso nazionale che non un concorso locale ipocrita perchè i locali sceglieranno loro i commissari esterni.

Questo è uno snaturamento del principio di autonomia. Non c'è alcuna saggezza in tutto ciò. Si tratta di una concessione data non so bene a chi, in realtà viene data ai difensori delle corporazioni.

Mi chiedo anche perchè, se su questo articolo si era raggiunto un accordo in Comitato ristretto e in Commissione, ora il relatore e il Governo si rimangiano l'accordo e accolgono emendamenti svolazzanti presentati in Aula.

Per tutte queste ragioni voterò contro l'emendamento 2.136, soprattutto se combinato con l'emendamento 2.106.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, vorrei soltanto precisare che posso comprendere l'interpretazione del senatore Pera, che non condivide il fatto che si modifichi la dizione di area scientifica con quella dei settori scientifico-disciplinari. Su ciò ciascuno fa la propria valutazione; non sono d'accordo, ma comprendo la sua posizione.

Quello che non riesco a comprendere, però, è come si stravolge l'interpretazione del mio emendamento, addirittura associandolo a quello del senatore Gubert che va in direzione del tutto opposta. L'emendamento 2.136 da me proposto prevede che sia riservato ai membri esterni soltanto un terzo dei posti dell'organo collegiale; in tale modo si vuole diminuire la presenza dei membri esterni nelle commissioni, che nel testo governativo è del 40 per cento. Ciò è tanto vero che il Governo, che pure fa sua la valutazione sul settore scientifico piuttosto che sull'area scientifica, non accetta il mio emendamento che riduce la presenza degli esterni al 33 per cento mentre esprime parere positivo sull'emendamento del senatore Gubert che aumenta tale presenza e quindi diminuisce l'autonomia dell'università. Non ritengo, pertanto, che i due emendamenti possano essere assimilabili.

SCOGNAMIGLIO PASINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCOGNAMIGLIO PASINI. Signor Presidente, signori senatori, desidero esprimere il mio parere decisamente contrario ai principi contenuti nell'emendamento 2.136. L'ordinamento della docenza universitaria è stato riformato, come si disse allora, con caratteristiche di sperimentaltà ormai diciassette anni fa, nel 1980. L'esperienza che abbiamo acquisito nelle procedure che sono state definite da quella legge ci ha consentito di identificare molto chiaramente alcuni difetti.

Mi soffermerò in particolare su due di questi. Uno era costituito dalla procedura con la quale si conferisce la qualifica di docente universitario; il secondo dalla dissociazione tra il principio della responsabilità e quello della facoltà di decidere.

Per quanto riguarda il primo punto, avere stabilito che la qualifica di docente universitario può essere conseguita con concorsi nazionali, banditi in funzione delle esigenze quantitative della programmazione degli atenei, ha ormai chiaramente – questa è un'opinione estremamente condivisa – creato un vincolo o un'opportunità nell'acquisizione della qualifica di docente. Ciò ha fatto sì che, di volta in volta, alcuni candidati meritevoli fossero esclusi per mancanza di posti e, in altri casi, candidati non meritevoli fossero inclusi per la sovrabbondanza dei posti messi a concorso. Quindi, il principio della riforma che porta a riunire in un'unica sede, in un unico collegio nazionale lo svolgimento dei contratti per il conferimento della qualifica di docente, e senza un limite quantitativo, è un principio che risponde chiaramente ai difetti, emersi in un tempo non breve, dell'ordinamento sottoposto al cambiamento.

L'altro punto, che si è evidenziato in questa esperienza pluridecennale, riguarda uno degli inconvenienti dei vigenti sistemi di concorso, rappresentato dal fatto che chi compie la scelta del vincitore del concorso – e quindi, indirettamente, della chiamata – non porta poi le responsabilità, nell'ambito della propria comunità scientifica, di quella scelta: è cioè un giudice irresponsabile. Pertanto, nella nuova concezione dell'ordinamento delle docenze universitarie l'assegnare alle singole facoltà la piena responsabilità e il pieno potere di scelta è un principio perfettamente corrispondente agli inconvenienti che si sono manifestati in questo periodo di sperimentazione pluridecennale. Credo quindi che reintrodurre un elemento non responsabile nella scelta delle chiamate dei docenti sia nettamente in contrasto con i principi generali del nuovo ordinamento, ma – quel che è peggio – non corregga gli aspetti più negativi emersi nella sperimentazione che abbiamo fino ad oggi condotto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.136, presentato dal senatore Bevilacqua, con la correzione indicata dal proponente.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.219.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, volevo chiedere un chiarimento sul piano tecnico a proposito di questo emendamento. Mi scuso con il collega, ma ho l'impressione che, così come è formulato, l'emendamento corrisponda esattamente all'opposto dell'intento del senatore Pera. Ho l'impressione che questo testo consenta di formare tutte le commissioni con docenti esterni alla facoltà. Prego anche gli uffici di verificare se ci sono errori formali. Se il testo attuale è corretto, voto a favore dell'emendamento, però ho l'impressione che il senatore Pera intendesse esattamente il contrario.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, ringrazio il collega Bergonzi. Effettivamente c'è un errore formale e non so di chi sia la responsabilità, se sia mia o degli uffici. In realtà l'emendamento – anche sulla base di quanto ho dichiarato finora – va inteso nel senso che l'espressione «per almeno il 40 per cento» deve essere soppressa e sostituita dalla parola «anche». In altri termini, la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, se emendata in base alla mia proposta, reciterebbe: «la valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto anche da professori di ruolo di altre università, anche straniere, appartenenti alla stessa area scientifica;». Altrimenti risulterebbe un significato opposto a quello desiderato, cioè si avrebbe una maggioranza di esterni. Se non è possibile la correzione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La correzione è possibile, senatore Pera, se lei riformula l'emendamento.

PERA. Si tratta di sostituire le parole «per almeno il 40 per cento», con la parola «anche».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.219, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio, nel testo riformulato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.215, presentato dal senatore Bergonzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.211.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei far presente che con l'incremento di cui al mio emendamento in realtà si può assicurare lo svolgimento di quella funzione, che ad esempio il senatore Bergonzi rivendica in continuazione, che è quella del controllo a livello centrale e nazionale sull'espletamento dei concorsi universitari.

È sufficiente, per intervenire con maggiore obiettività, assicurare, nell'ambito dell'autonomia universitaria dell'ateneo, una percentuale superiore di docenti provenienti da fuori. In pratica il risultato di questa operazione mi sembra che possa considerarsi equivalente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.211, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Ricordo l'emendamento 2.12 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto contrario su questo emendamento per le ragioni già espresse e per altre che spiegherò adesso. Intanto sono nuovamente stupito dalla circostanza che, dopo aver raggiunto un accordo nel Comitato ristretto e nella Commissione, il relatore ed il Governo si siano espressi a favore di un emendamento che tende ad introdurre una norma che non faceva nemmeno parte del testo originariamente presentato dal Ministro.

In secondo luogo, vorrei capire, perchè non mi è stata riferita, e se sarà riferita rimarrà finalmente agli atti, qual è la motivazione del relatore e del Governo circa la preferenza della maggioranza di professori esterni nell'organo di valutazione comparativa. In questo articolo 2, al comma 1, lettera *b*), si parla di valutazione comparativa dei candidati, non di valutazione comparativa dei meriti scientifici dei candidati. A che cosa ci si vuol riferire? Se la valutazione dei candidati è già stata fatta in sede nazionale, quale altra valutazione e quale altro rigore aggiuntivo si vogliono introdurre inserendo professori esterni?

Chiedo ancora: se in una facoltà che intende ricoprire un posto per una certa disciplina non c'è nessun professore di quella disciplina, e si richiede che la maggioranza dei colleghi che valutano i candidati sia esterna, come si fa a salvaguardare l'autonomia di quella facoltà o di quell'ateneo? Io veramente continuo a stupirmi per quale sorta di benedizione, rispetto al rigore, alla serietà, o che altro, verrebbe dall'introdurre, in numero maggioritario, colleghi esterni i quali – badate bene – verrebbero comunque chiamati o scelti dagli interni. In questo modo mettiamo un velo di ipocrisia alla norma della autonomia. Così come sta, oltre ad essere inapplicabile nella maggior parte dei casi, mi pare che sia una norma che copre manifesti vizi, cercando di trasformarli in virtù.

Sarei veramente grato al relatore ed al Governo se mi volessero dare le motivazioni del perchè hanno cambiato opinione su questo punto. In ogni caso il mio voto è decisamente contrario.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Intervengo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 2.106 e per sottolineare che quanto ha detto il senatore

Pera potrebbe anche essere accettabile da un punto di vista generale ma non certo per quanto concerne il ruolo, almeno così come lo intendo, nel caso in cui diventi una sorta di selezione e quando risulti estremamente rarefatto, quando cioè il ruolo sia un riconoscimento di una posizione consolidata che si acquisisce dopo una lunga carriera accademica nell'ambito della quale gli atenei hanno già conferito ampi riconoscimenti.

In questo senso la mia dichiarazione di voto è favorevole anche se per motivazioni diverse da quelle indicate dal Governo. Il mio voto sarà favorevole con riferimento ad una seconda fase che ritengo, con una certa convinzione, si realizzerà anche al di là dell'approvazione o meno del provvedimento in esame. Sono convinto che il ruolo diventerà veramente qualificante, mentre nel processo di liberalizzazione e autonomia accademica si passerà indubbiamente alla fase dei conferimenti, dei contratti e degli incarichi che preluderanno ad un tipo di riconoscimento e di esame a ruolo che necessariamente richiederà una maggioranza proveniente dall'esterno, perchè si tratterà di mettere in gioco non tanto l'appartenenza a quell'ateneo quanto l'appartenenza a pieno titolo, e ormai matura, alla comunità scientifica o accademica internazionale.

ZECCHINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento in esame ritenendo decisamente preferibile il testo concordato in Commissione e prima ancora in Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dai senatori Gubert e Ronconi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.218, presentato dai senatori Meluzzi e Manis, identico all'emendamento 2.139, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.216, presentato dal senatore Passigli, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dai senatori Gubert e Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dai senatori Gubert e Ronconi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.210, presentato dal senatore Passigli, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.140.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei ricordare brevemente che, a differenza di quanto è stato detto dal senatore Pera, questo non è un emendamento svolazzante bensì pensato, studiato e valutato nell'ambito di un tentativo per rendere quanto più coerente, trasparente e migliore la procedura concorsuale.

Vorrei aggiungere qualche considerazione a proposito dei settori scientifico-disciplinari, che per alcune materie sono effettivamente ristretti. In realtà è prevista (con una soluzione cui mi sono opposto perchè avrei preferito che quella norma, prevista nella legge Bassanini, fosse inserita nel provvedimento oggi in esame perchè più coerente ed omogenea al testo in discussione che non a quello della legge Bassanini) una revisione dei settori scientifico-disciplinari per venire incontro alle necessità della nuova normativa concorsuale e sono certo, o almeno spero, che tale revisione del settore scientifico-disciplinare non verrà realizzata se non secondo criteri di omogeneità delle materie e delle discipline.

Voglio anche far presente che non avrebbe alcun senso inserire, a tutela e a garanzia dei concorrenti – lo ribadisco – all'interno delle commissioni di valutazione dei componenti esterni, se questi ultimi non fanno parte della stessa disciplina. Ciò non avrebbe alcun senso e in questo caso capisco la coerenza del senatore Pera che non vuole nessuno che possa sindacare il parere delle facoltà. Tuttavia devo ricordare, anche al senatore Pera, che l'autonomia universitaria non significa anarchia e che noi dobbiamo dare una garanzia anche agli utenti dell'università. Farò a tale proposito un esempio. Un docente universitario può avere anche la direzione di una scuola di specializzazione, che introduce ad una professione. Quindi noi vogliamo e pretendiamo che gli studenti, che da quel docente dovranno imparare una professione, e soprattutto i cittadini, che a quella professione medica si rivolgeranno per chiedere la tutela della propria salute, siano rispettati con delle garanzie di professionalità e di preparazione che solo le persone che conoscono quella disciplina possono dare, non certamente le persone che sono estranee alla disciplina stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.140, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dai senatori Gubert e Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dai senatori Gubert e Ronconi.

Non è approvato.

Stante l'assenza del senatore Brienza, dichiaro decaduto l'emendamento 2.128.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.301.

LORENZI. Signor Presidente, desidero far mio l'emendamento del senatore Brienza.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, mi dispiace, ma è troppo tardi.

LORENZI. Signor Presidente, io avevo alzato la mano.

PRESIDENTE. Mi scuso con lei, senatore Lorenzi, ma è già stato dichiarato decaduto.

LORENZI. Signor Presidente, non c'era il tempo disponibile per poter chiedere prima la parola. Immediatamente dopo che è stato comunicato che il senatore Brienza era assente ho alzato la mano.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, mi scuso con lei. Metto ai voti l'emendamento 2.301, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.220, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.221, presentato dal senatore Lombardi Satriani.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.141, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.180, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in esame alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 165**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.		Magg.
001	NOM.	Disegni di legge nn.255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607.	147	146	1	8	137	74	RESP.
		Emendamento 2.200 (Bergonzi).							

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 8 aprile 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PASTORE. — «Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione» (2326);

PACE e BEVILACQUA. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — «Modifica dell'articolo 2 della Costituzione per la tutela del diritto alla vita» (2327).

